

Informazioni societarie

TORRE MOLINE - S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MARUGGIO (TA) PORTO TURISTICO DI CAMPOMARINO cap 74020

Codice fiscale: 02292740731

Numero REA: TA - 136134

Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo	3
Estremi di costituzione	3
Sistema di amministrazione e controllo	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Allegati	6
Statuto	6

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02292740731
del Registro delle Imprese di TARANTO
Precedente numero di iscrizione: TA-2000-6991
Data iscrizione: 29/02/2000

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 29/02/2000

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione: 30/12/1999

Sistema di amministrazione e controllo

Durata della società Data termine: 31/12/2050

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio: 31/12/2000
Scadenza esercizi successivi: 31/12

Forme amministrative **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)
Numero minimo amministratori: 5
Numero massimo amministratori: 9

Collegio sindacale Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2
Numero minimo: 5
Numero massimo: 5

Oggetto sociale

Oggetto sociale

OGGETTO SOCIALE:
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI NEL SETTORE TURISTICO E PORTUALE:
A) GESTIONE DI AREE, SPECCHI ACQUEI ED OPERE PORTUALI IN GENERE, ANCHE MEDIANTE L'OTTENIMENTO DI CONCESSIONI DEMANIALI PUBBLICHE E PRIVATE;
B) GESTIONE DI SERVIZI PORTUALI IN GENERE, ANCHE DI IMPIANTI DI CARBURANTE, DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, RIPARAZIONE E CANTIERISTICA PER LA NAUTICA, DI NOLEGGIO E RIMESSAGGIO SIA DI IMBARCAZIONI CHE DI ROULOTTES, CAMPERS, AUTOVETTURE PER IL FUORISTRADA, CICLI E MOTOCICLI;
C) GESTIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE IN GENERE, ANCHE ATTRAVERSO STRUTTURE RICETTIVE, QUALI ALBERGHI, RESIDENCES, VILLAGGI, CASE-ALBERGO, CENTRI DI BENESSERE, CAMPING;
D) GESTIONE DI ATTRAZIONI TURISTICHE IN GENERE, ANCHE ATTRAVERSO IMPIANTI SPORTIVO-RICREATIVI PER LO SVAGO E IL TEMPO LIBERO, ANCHE CON L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI, DI ATTIVITA' PRATICHE, DI SPORT DI OGNI GENERE E DI SOGGIORNI IN APPOSITI CENTRI; E) GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI PARCHEGGI, SIA SOTTERRANEI CHE IN SOPRAELEVAZIONE, AREE DI PARCHEGGIO A RASO ED OGNI ALTRA INFRASTRUTTURA E SERVIZIO CONNESSO DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE AL FUNZIONAMENTO ED ALLA FRUIZIONE DI TUTTE LE STRUTTURE INDICATE. LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE, ALTRESI', ATTIVITA' COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI,

NEL SETTORE DEI SERVIZI TURISTICI E PORTUALI. IN PARTICOLARE LA SOCIETA' DOVRA' PROVVEDERE: - ALLA REALIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO E PESCHERECCIO DI CAMPOMARINO ED ALL'ESERCIZIO DI TUTTI I SERVIZI DA PRESTARE ALL'UTENZA, PREVIA REALIZZAZIONE ANCHE DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PREDETTO, CHE SARA' REALIZZATO NELLO SPECCHIO D'ACQUA RICAVATO DALL'AMPLIAMENTO DEL PORTO ESISTENTE; - ALLA REALIZZAZIONE DI UN POLO SPORTIVO E RICREATIVO PER LO SVAGO E IL TEMPO LIBERO ED ALL'ESERCIZIO DI TUTTI I SERVIZI DA PRESTARE ALL'UTENZA, PREVIA REALIZZAZIONE ANCHE DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PREDETTO, CHE SARA' REALIZZATO NELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA SULLA VIA DEL MARE E INDIVIDUATA IN CATASTO URBANO AL FOGLIO N. 34 PARTICELLA N. 223 UTILIZZANDO ED AMPLIANDO IL RUSTICO IVI ESISTENTE. LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI ED IMMOBILIARI E FINANZIARIE, IVI COMPRESA LA FACOLTA' DI CONCEDERE GARANZIE, AD ECCEZIONE DELLA RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO ED IN GENERALE QUALUNQUE ATTIVITA' NECESSARIA ED UTILE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA' POTRA', INFINE, ASSUMERE E CEDERE PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE IN SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI E ASSOCIAZIONI, AVENTI OGGETTI EGUALI, SIMILI, COMPLEMENTARI, ACCESSORI, AUSILIARI OD AFFINI AI PROPRI, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE SOTTO QUALSIASI FORMA, SALVO CHE MEDIANTE CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA, E COSTITUIRE E LIQUIDARE GLI STESSI OGGETTI SOPRA INDICATI, NONCHE' ESERCITARNE IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO.

Poteri

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' E PIU' SEGNETAMENTE, HA LA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO GLI ATTI CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALL'ASSEMBLEA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI E DEI PROPRI POTERI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AD UN ALTRO DEI SUOI MEMBRI CHE ASSUME LA QUALIFICA DI AMMINISTRATORE DELEGATO. RIENTRANO, PERALTRÒ, NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E NON SONO DELEGABILI I POTERI E LE ATTRIBUZIONI RELATIVI A:

- ACQUISIZIONE E CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI QUALSIASI TIPO E ATTRAVERSO QUALSIASI FORMA;
- LE PRESTAZIONI DI GARANZIA E LE CONCESSIONI DI PRESTITI PER IMPORTI SUPERIORI A LIRE 100.000.000.=, PER OGNI SINGOLO ATTO;
- COMPRAVENDITE E PERMUTE DI BENI IMMOBILI;
- ASSUNZIONE DI MUTUI. LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA OD AMMINISTRATIVA E DI FRONTE AI TERZI SPETTA AL PRESIDENTE O AI VICE PRESIDENTI, NONCHE' ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, DISGIUNTAMENTE L'UNO DALL'ALTRO. LA SUDDETTA RAPPRESENTANZA, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO ALTRESI' ALLE PERSONE DEBITAMENTE AUTORIZZATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DELIBERAZIONE PUBBLICATA A NORMA DI LEGGE, E PER GLI SPECIALI OGGETTI PREVISTI NELLA DELIBERAZIONE STESSA. E' DEFERITO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, CON FIRMA SINGOLA, IL POTERE DI RILASCIARE PROCURE PER SINGOLE OPERAZIONI A DIPENDENTI DELLA SOCIETA' E/O A TERZI, COME DI REVOCARLE.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLI 6, 7 E 8 DELLO STATUTO

Allegati

Statuto

Sommario Parte 1 - Protocollo del 20-02-2006 - Statuto completo

re interamente sottoscritto entro il termine del quindici dicembre duemilasei e liberato con conferimenti in danaro;

- di convenire che qualora l'aumento del capitale non verrà interamente sottoscritto entro il suddetto termine il capitale verrà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine;
- di delegare al consiglio di amministrazione le facoltà tra le altre di stabilire nel rispetto della normativa di legge e di quanto deliberato le modalità e i termini per l'esercizio del diritto di opzione ai soci anche per le azioni rimaste inoperte e per il versamento di capitale delle nuove azioni e per il richiamo delle percentuali non versate;

c) all'unanimità

DELIBERA

- di delegare al Presidente del Consiglio di amministrazione l'adempimento delle formalità e delle pratiche occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra deliberato.

Il Presidente dichiara, a seguito della verifica della regolarità della costituzione assembleare, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, in assenza di opposizioni alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo aver regolato lo svolgimento dell'assemblea, di aver altresì accertato i risultati della votazione e li proclama come sopra avvenuti con il consenso unanime dei soci intervenuti in assenza di astenuti e dissenzienti quanto ai precedenti punti a) e c) e con il solo voto contrario del Comune di Maruggio in assenza di astenuti quanto al precedente punto b).

Null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore tredici e minuti venti per la parte straordinaria.

Imposte e spese del presente atto, conseguenti e dipendenti sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto.

Dell'atto stesso e dell'allegato ho dato lettura al comparente, il quale a mia interpellanza dichiara lo scritto conforme alla sua volontà e a verità, lo approva e sottoscrive e firma a norma di legge con me Notaio.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su otto pagine di due fogli, il presente atto viene chiuso e sottoscritto alle ore quattordici e minuti cinquanta.

F.to Rocco Cavallo

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.

Allegato "A" al N. 10.106 di Raccolta
STATUTO DELLA SOCIETA'
"TORRE MOLINE" - S.p.A."
TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo uno (1) - E' costituita, ai sensi dell'articolo dodici (12) comma uno (1), della legge ventitre dicembre millesettecentonovecentadue numero quattrocentonoveantotto (498), ad iniziativa del Comune di Maruggio avente ad obiettivo lo sviluppo economico in senso turistico del proprio territorio, una Società per Azioni denominata "TORRE MOLINE - S.p.A."

Articolo due (2) - La Società ha sede presso i locali del Porto Turistico di Campomarino di Maruggio senza civico (Ta). In conformità alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti potranno essere istituite o soppresse sede secondarie, succursali ed uffici di rappresentanza.

Articolo tre (3) - La durata della Società è fissata sino al trentuno (31) dicembre dell'anno duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti

Articolo quattro (4) - La Società ha per oggetto la gestione dei sottoelencati servizi pubblici:

a) gestione di aree, specchi acquei ed opere portuali in genere, anche mediante l'ottenimento di concessioni demaniali pubbliche e private;

b) gestione di servizi portuali in genere, anche di impianti di carburante, di servizi di assistenza tecnica, riparazione e cantieristica per la nautica, di noleggio e rimessaggio sia di imbarcazione che di roulettes, campers, autovetture per il fuoristrada, cicli e motocicli;

c) gestione di attività turistiche in genere, anche attraverso strutture ricettive, quali alberghi, residence, villaggi, case-albergo, centri di benessere, camping;

d) gestione di attrazioni turistiche in genere, anche attraverso impianti sportivo-ricreativi per lo svago ed il tempo libero, anche con l'organizzazione di corsi, di attività pratiche, di sport di ogni genere e di soggiorni in appositi centri;

e) gestione e organizzazione di parcheggi, sia sotterranei che in sopraelevazione, aree di parcheggio a raso ed ogni altra infrastruttura e servizi connesso direttamente e indirettamente al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture indicate.

La Società può svolgere, altresì, attività complementari, accessorie ed ausiliare alle attività istituzionali, nel settore dei servizi portuali e turistici.

In particolare la Società dovrà provvedere:

- alla realizzazione del Porto Turistico e Peschereccio di Campomarino ed all'esercizio di tutti i servizi da prestare all'utenza, previa realizzazione anche degli edifici ed impianti necessari per lo svolgimento del servizio predetto, che sarà realizzato nello specchio d'acqua ricavato dall'ampliamento del porto attuale esistente;

- alla realizzazione di un polo sportivo e ricreativo per lo

svago e il tempo libero ed all'esercizio di tutti i servizi da prestare all'utenza, previa realizzazione anche degli edifici ed impianti necessari per lo svolgimento del servizio predetto, che sarà realizzato nell'unità immobiliare sita sulla Via del Mare e individuata in catasto al foglio n. 34 particella duecentoventitre (223) utilizzando ed ampliando il rustico ivi esistente.

In tale ambito la Società potrà anche sviluppare, per conto proprio o altrui, iniziative di studio e ricerche, studi di fattibilità, attività promozionali, eseguire tutte le opere e fornire tutti i servizi alle suddette iniziative, acquisire impianti tecnologici innovativi.

La Società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico, salvo quanto espressamente previsto dall'articolo 10, ed in generale qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La Società potrà, infine, assumere e cedere partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi e associazioni, aventi ad oggetto eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma, salvo che mediante conferimento di beni in natura, e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario.

I rapporti tra il Comune di Maruggio, quale socio promotore, ed il socio privato, con particolare riferimento ai poteri di controllo da riservare al Comune sulla attività, gestione e contabile, saranno regolati da apposita convenzione che il Comune, di intesa con il socio privato, emanerà prima dell'avvio della attività della Società, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio.

TITOLO II

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo cinque (5) - Il capitale sociale è di euro cinquecentodiecimila (510.000) diviso in numero un milione (1.000.000) azioni ordinarie da nominali euro zero virgola cinquantuno cadauna, aventi tutte parità di diritti.

Articolo sei (6) - Al socio Ente pubblico promotore è riservata una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale.

La partecipazione del socio privato non può essere inferiore al cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale ed è assunte da imprenditori individuali o da società, singolarmente o raggruppati per lo scopo.

Il limite di cui al comma precedente si applica con riferi-

mento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati. Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo duemilatrecentocinquantanove (2359), primo e secondo comma del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo duemilatrecentocinquantanove (2359), terzo comma, del codice civile, nonché tra i soggetti che, direttamente o indirettamente, aderiscano ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'articolo dieci (10), comma quarto, della legge diciotto (18) febbraio millenovecentonovantadue (1992) n. centoquarantataneve (149), come sostituito dalla legge n. quattrocentosettantaquattro (474) del millenovecentonovantaquattro (1994), indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi. Relativamente agli accordi o patti inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10 % del capitale con diritto di voto se si tratta di società quotate, o il venti per cento se si tratta di società non quotate.

Tale limite si applica, altresì, con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona e/o giuridica per il tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta persona, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titoli di pegno o di usufrutto sempre che i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

Articolo sette (7) - Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società e al presente statuto.

L'ingresso di altri Enti locali avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei Soci.

I certificati azionari portano le firme di due amministratori, oppure quelle di un amministratore e di un procuratore speciale all'uopo delegato dal Consiglio di Amministratore.

Articolo otto (8) - I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei

termini e nei modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrerà l'interesse nella misura che, di volta in volta, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del codice civile.

Articolo nove (9) - Addivenendosi ad aumenti del capitale sociale, anche mediante emissioni di azioni privilegiate o di risparmio, le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge, fermo, comunque, restando l'obbligo di rispettare le percentuali stabilite ed il limite massimo al possesso azionario previsto dal precedente articolo 6.

Articolo dieci (10) - La Società potrà emettere obbligazioni sia nominative sia al portatore, a norma e con le modalità di legge.

TITOLO III Assemblea

Articolo undici (11) - L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Articolo dodici (12) - L'Assemblea, sia essa ordinaria, sia straordinaria, deve essere convocata a cura del Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente o, del Vice presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione potrà avvenire anche fuori sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell'articolo duemilatrecentosessantasei (2366) del codice civile, non facendo la società ricorso al mercato del capitale di rischio, sarà comunicato ai soci mediante invio, all'indirizzo risultante nel libro dei soci, di raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedirsi almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

Con lo stesso avviso può essere indicata per altro giorno, una seconda convocazione, nel caso la prima vada deserta o non vi si raggiunga il quorum costitutivo.

Sono comunque valide le Assemblee, anche se non convocate con le modalità sopra prescritte, nelle quali sia rappresentato l'intero capitale sociale e a cui assistano tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci.

Articolo tredici (13) - L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla sopradetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è indetta qualora lo ritengano op-

portuno il Consiglio di Amministrazione e comunque ogni qualvolta sia necessario assumere una deliberazione ad essa riservata dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo quattordici (14) - L'Assemblea sia ordinaria, sia straordinaria si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Articolo quindici (15) - Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea stessa, e quelli che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo sedici (16) - Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi e con le modalità di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto alla stessa.

Articolo diciassette (17) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Consiglio stesso. In difetto di ciò l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente, su designazione dell'Assemblea, nomina un segretario, anche non socio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo, da cui sono fatte constatare le deliberazioni dell'Assemblea.

Nei casi stabiliti dalla legge, o, in caso lo decida il Presidente dell'Assemblea, il relativo verbale è redatto da un notaio.

I processi verbali delle deliberazioni assembleari vengono trascritti in apposito libro e firmati da Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

TITOLI IV

Amministrazione

Articolo diciotto (18) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non

inferiore a cinque (5) e non superiore a 9 (nove) amministratori, eletti dall'assemblea, la quale, di volta in volta, prima di procedere alla elezione degli amministratori, determina il numero dei componenti il Consiglio nei limiti suddetti.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili a norma dell'articolo duemilatrecentotantatre (2383) del codice civile.

E' riservata all'Ente promotore la designazione della metà meno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui uno riservato alla persona del Sindaco del Comune, al quale viene conferita altresì la Presidenza Onoraria della Società secondo quanto disposto dal successivo articolo ventisei (26). Il Comune potrà nominare i membri di sua spettanza anche tra i componenti in carica del Consiglio Comunale, non sussistendo l'ipotesi di conflitto di interessi tra questo Ente e la Società, ai sensi dell'art. 5 della Legge 23 aprile 1981, n. 154.

Il primo Consiglio Di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentare al Consiglio Comunale di Maruggio una relazione semestrale sull'andamento dell'attività .

Articolo diciannove (19) - La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari i posti da coprire.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso da pubblicarsi a norma dell'articolo duemilatrecentosessantasei (2366) del codice civile non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo duemilatrecentosettantannove (2379) del codice civile, l'ordine del giorno dovrà contenere tutte le materia da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste possono essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale.

Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti a uno stesso patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attenzione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o di decadenza. Nessuno può essere candidato in più di una lista.

L'accettazione delle candidature in più di una lista è causa di ineleggibilità.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista.

Qualora vengano poste ai voti un numero di liste pari o superiore a due, ad una sola lista non potrà comunque spettare un numero di consiglieri superiore alla quota di quattro quinti del numero complessivo degli amministratori da eleggere.

Tenendo conto del limite anzidetto, i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto un maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

Se cessa per qualsiasi causa dalla carica anche uno solo dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare immediatamente l'Assemblea alla quale gli stessi si presenteranno dimissionari e l'assemblea provvederà alla nomina del nuovo Consiglio con il metodo di cui sopra.

Articolo venti (20) - Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, designandolo tra i rappresentanti del capitale privato, e può eleggere uno o due Vice Presidenti, anch'essi designati tra i rappresentanti del socio privato di maggioranza, che sostituiscano il Presidente in caso di assenza e di impedimento.

In particolare, nell'ipotesi in cui vengono nominati due Vice Presidenti, i relativi poteri, in caso di sostituzione del Presidente, verranno esercitati in modo congiunto dagli stessi e, nel caso in cui anche uno dei Vice Presidenti fosse assente o impedito, i poteri verranno esercitati dall'altro Vice Presidente singolarmente.

Articolo ventuno (21) - Il Presidente riunisce e presiede il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta dall'Amministratore Delegato o dal Presidente Onorario oppure dalla maggioranza dei Consiglieri in carica o dal Colleggio Sindacale.

In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta da Vice Presidente, ove nominato e, nel caso di nomina di due Vice Presidenti, da quello più anziano di età; in loro assenza o impedimento presiede l'adunanza il Consigliere più anziano di età.

La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, fac-simile o telegramma. Nei casi di urgenza la convocazione

potrà essere effettuata anche 24 ore prima l'adunanza, tramite fac-simile o telegramma.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai Sindaci per gli effetti dell'articolo 2405 del codice civile. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti fra i presenti. In caso di parità prevale la deliberazione che riportata il voto favorevole di chi presiede l'adunanza.

Articolo ventidue (22) - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri e fuori un Segretario che compilerà i processi verbali delle adunanze del Consiglio stesso.

In caso di assenza il Segretario potrà essere sostituito da un Consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

I processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Articolo ventitre (23) - Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Articolo ventiquattro (24) - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un altro dei suoi membri che assume la qualifica di Amministratore delegato.

Rientrano, peraltro, nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, e non sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:

- acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a lire 100.000.000 = per ogni singolo atto;
- compravendite e permuta di beni immobiliari;
- assunzioni di mutui.

La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria od amministrativa e di fronte ai terzi spetta al Presidente o ai Vice Presidenti, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, disgiuntamente l'uno dall'altro.

La suddetta rappresentanza, nonché la firma sociale, spettano altresì alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di Amministrazione, con deliberazione pubblicata a norma di legge, e per gli speciali oggetti previsti nella deliberazione

stessa.

E' deferito al Presidente del Consiglio di Amministratore delegato, se nominato, con firma singola, il potere di rilasciare procure per singole operazioni a dipendenti della Società e/o a terzi, come di revocarle.

Articolo venticinque (25) - Al Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute dai suoi membri per ragione del loro ufficio, un compenso annuo la cui entità, fissata dall'assemblea, resta valida anche per gli esercizi successivi, sino a diversa determinazione da parte di quest'ultima.

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà come ripartire il compenso di cui al comma precedente, salvo che al riguardo vi abbia già provveduto l'Assemblea.

TITOLO V

Presidenza Onoraria

Articolo ventisei (26) - Al Sindaco del Comune di Maruggio è conferita la nomina di Presidente Onorario della Società.

Il Presidente Onorario della Società provvede a:

1. vigilare e verificare che sia perseguita la missione aziendale della Società; a tal fine può chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione;
2. delineare gli indirizzi di programmazione strategica e di politica gestionale; a tal fine il Consiglio di Amministrazione è tenuto a presentargli un piano strategico triennale che sarà verificato ogni anno in sede di stesura e approvazione del budget, e rispetto al quale sarà valutato il posizionamento dell'azienda, sia in termini di "utilità pubblica" sia in termini di mercato;
3. attivare la procedura di veto nei casi previsti dal Regolamento dei rapporti tra Ente pubblico e socio privato di maggioranza;
4. adempiere agli incarichi, che vorrà formalmente accettare, ed espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
5. promuovere ogni iniziativa utile alla diffusione della conoscenza delle attività della Società, sviluppando ad ogni livello le relazioni politiche, culturali, sociali e sindacali per la massima valorizzazione delle attività societarie.

TITOLO VI

Collegio Sindacale

Articolo ventisette (27) - L'Assemblea elegge, secondo le modalità previste al precedente art. 19, il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci Effettivi, tra i quali elegge il Presidente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, e due supplementi, che durano in carica un triennio, tenendo comunque conto che nel caso in cui vengano poste ai voti un numero pari o superiore a due liste, non potrà essere espressione di una sola lista un numero di Sindaci ef-

fettivi superiore a due.

La nomina di due componenti del Collegio Sindacale è riservata all'Ente promotore.

L'Assemblea determina, altresì, il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

TITOLO VII

Bilanci ed utili

Articolo ventotto (28) - L'esercizio sociale va dall'uno (1) gennaio al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità, alle prestazioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo ventinove (29) - L'utile netto di bilancio sarà ripartito come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

- il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale, ed erogazioni straordinarie od al rinvio a nuovo.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate da Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano divenuti esigibili,, saranno prescritti a favore della società.

TITOLI VIII

Scioglimento e liquidazione della Società

Articolo trenta (30) - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLI IX

Disposizione generali

Articolo trentuno (31) - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia di società.

F.to Rocco Cavallo

F.to Achille Antonio Carrabba. Vi è sigillo.

Copia conforme all'originale in più fogli ed al suo allegato muniti delle prescritte firme composta di cinque fogli in carta semplice per uso consentito.

Ostuni, nove febbraio duemilasei.